



CITTA' DI CASERTA
SETTORE III - ATTIVITA' PRODUTTIVE E TURISMO
Corso Trieste n°113 - Tel. 0823 273601 – Fax 0823 441325
e.mail: sportellounico@comune.caserta.it

REGOLAMENTO COMUNALE TARGHE E INSEGNE COMMERCIALI E ARTIGIANALI

Di cui alle delibere di Consiglio Comunale N°112 del 3/08/2000 e N°173 del
18/12/2000 aventi per oggetto:

“NORME PER LA REGOLAMENTAZIONE DELL’ESPOSIZIONE AL PUBBLICO
DELLE INSEGNE PUBBLICITARIE, DI TABELLE, TARGHE E SCRITTE DEGLI
ESERCIZI PUBBLICI, DEI LOCALI COMMERCIALI ED ARTIGIANALI”

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 – CAMPO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Le norme del presente regolamento si applicano in tutto il territorio comunale e riguardano i mezzi pubblicitari e gli impianti di pubblicità e propaganda degli esercizi pubblici e dei locali commerciali ed artigianali, come di seguito definiti, collocati su strade e aree pubbliche e di uso pubblico, o in vista di esse.

Tali norme si differenziano a seconda dell'ubicazione degli esercizi: nei Siti Storici, nel Centro Storico o nella restante parte del Centro Abitato.

Si basano sulle disposizioni di carattere generale contenute nel Codice della Strada e nel relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, nonché nel D.L. 15/11/93 n°507 e successive modifiche e integrazioni.

Art.2 – DEFINIZIONE DI SITO STORICO

Si definisce Sito Storico l'area di interesse storico-artistico e monumentale, ricadenti nelle disposizioni di cui al D.L. 29/10/99 n°490, così come individuata cartograficamente dalle Zone A1 del P.R.G. vigente, ossia relative alla Reggia, al Parco, a Caserta Vecchia, a San Leucio, al Casino Vecchio, a Vaccheria, a San Pietro ad Montes e alle altre fabbriche monumentali.

Art.3 – DEFINIZIONE DI CENTRO STORICO

Si definisce Centro Storico l'area di interesse storico-artistico e ambientale così come individuata cartograficamente dalle Zone A2 del P.G.R. vigente, costituite, cioè, dagli insediamenti urbani o rurali di valore culturale.

Art.4 – DEFINIZIONE DI CENTRO ABITATO

Si definisce Centro Abitato la restante parte del territorio comunale inclusa nel perimetro continuo che comprende tutte le aree edificate con continuità ed i lotti interclusi, così come individuato cartograficamente dalla linea di controllo complessiva del P.G.R. vigente.

CAPITOLO II

TIPOLOGIE

Art.5 – INDIVIDUAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

I mezzi pubblicitari sono quelli individuati dall'art.47 del regolamento di Esecuzione del D.L. 360/93, di Attuazione della Legge 13/06/91 contenente la “Delega al Governo per la revisione delle Norme concernenti la disciplina della circolazione stradale”, definiti dagli articoli seguenti.

Art.6 – INSEGNA PUBBLICITARIA – DEFINIZIONE

Si definisce insegna pubblicitaria qualsiasi targa, tabella, scritta e simili, che, all'esterno di un negozio, di un locale pubblico, di uno stabilimento ecc., contiene il nome del proprietario o indica il genere dell'esercizio o dei prodotti che vi si vendono, anche con la raffigurazione di oggetti allusivi o con frasi pubblicitarie.

Art.7 – TIPOLOGIA DELLE INSEGNE PUBBLICITARIE

Le insegne pubblicitarie possono essere inserite negli elementi di chiusura dei vani (infissi, vetrine), affissi aderenti alla parete di facciata, sporgenti da essa, piantate al suolo.

Ancora le insegne possono essere luminose e non.

Art.8 – INSEGNE ALL'INTERNO DEI VANI

Sono quelle che non fuoriescono né lateralmente né frontalmente dai vani originari dell'edificio in cui è ubicato l'esercizio. Possono essere sovrapposte all'infisso o alla vetrina o essere parte integrante dello stesso (incisioni, vetrofanie, ecc.), sia nel sopraluce che nelle ante.

Art.9 – INSEGNE ADERENTI ALLA PARETE O FRONTALI

Sono quelle, ancorate aderenti alla parete di facciata dell'edificio in cui è ubicato l'esercizio, o sporgenti non oltre i 25 cm dal filo di facciata. Possono essere disposte sia orizzontalmente che verticalmente come pure con lettere (o figure) singole o con unico supporto.

Art.10 – INSEGNE SPORGENTI DALLA PARETE O A BANDIERA

Sono quelle, ancorate aggettanti dalla parete di facciata dell'edificio in cui è ubicato l'esercizio, sporgenti oltre i 25 cm dal filo di facciata. Possono essere bifacciali ed essere disposte sia orizzontalmente che verticalmente come pure con lettere (o figure) singole o con unico supporto.

Art.11 – INSEGNE PIANTATE AL SUOLO

Sono quelle sostenute da supporti di qualunque tipo infissi al suolo, su uno o più ritzi, sia accosti che distaccati dal muro di facciata. Possono essere frontali o a bandiera.

Art.12 – INSEGNE LUMINOSE

Sono quelle che, per poter essere visibili nelle ore notturne, sono o illuminanti oppure illuminate per trasparenza o per rifrazione.

Sono illuminanti quelle le cui scritte o figure sono ottenute o da una successione di lampade o da tubi luminescenti.

Nella illuminazione per trasparenza l'insegna è costituita da uno o più contenitori trasparenti recanti internamente delle lampade.

L'illuminazione per rifrazione è ottenuta illuminando ai bordi il supporto di vetro o di polycarbonato in modo da dirigere i raggi della sorgente luminosa quasi esclusivamente nello spessore della lastra.

Art.13 – INSEGNE NON LUMINOSE

Sono quelle prive di elementi illuminanti. Possono essere illuminate indirettamente da fonti luminose ubicate esternamente alla stessa insegna.

Art.14 – MEZZI PUBBLICITARI AUTOMATICI

Sono quelli che adoperano sistemi automatici di rappresentazione facendo uso di caratteri alfanumerici, ossia, caratteri che contengono un numero di bit sufficiente a rappresentare, con le loro combinazioni, le lettere dell'alfabeto, le cifre ed eventuali altri segni speciali. Sono essenzialmente luminosi e sono contrassegnati dalla variabilità del messaggio e/o delle immagini trasmesse.

Art.15 – TARGHE

Le targhe indicanti professioni ed attività in genere sono, comunemente, delle lastre o piastre, in metallo o altro materiale, in cui è inciso un nome, una professione o altra indicazione. Possono essere singole o coordinate ad altre in un unico manufatto.

Art.16 – BACHECHE

Sono riquadri con frontale apribile in vetro o a giorno, installate a muro o su altro supporto, usate per esporre al pubblico informazioni o propaganda dell'attività.

Art.17 – STRUTTURE PARTICOLARI

Sono quelle, per foggia e supporto, diverse dalle tipologie indicate negli articoli precedenti.

CAPITOLO III

NORME

INSEGNE UBICATE NEI SITI STORICI

Art.18 – LIMITAZIONI DI CARATTERE GENERALE

- 1) L'istallazione in luoghi pubblici di insegne, tabelle, targhe e simili è soggetta all'approvazione preventiva da parte del competente organo comunale, sia per il disegno che per le dimensioni, i sostegni, la posizione, ecc. .
Poiché gli edifici dei Siti Storici sono vincolati dalla Legge 1089/39, detta istallazione è soggetta anche all'approvazione della Soprintendenza ai B.A.A.A.S. .
Vanno, altresì, rispettati gli obblighi delle procedure di cui agli artt.7 ed 1 rispettivamente delle Leggi 1497/93 e 431/85 in caso di vincolo paesistico e di inclusione dei beni nel territorio sottoposto alle norme del Piano Territoriale Paesistico.
- 2) La collocazione e la foggia dei mezzi pubblicitari deve sempre ispirarsi ad un criterio di corretto ed equilibrato inserimento, sia ambientale che architettonico.
- 3) L'istallazione dei mezzi pubblicitari, il ripristino delle pareti di facciata e dei luoghi interessati dai lavori di affissione, eventuali altre opere occorrenti per la sicurezza pubblica e per il decoro, sono a carico esclusivo degli esercenti l'attività pubblicizzata.
- 4) Deve sempre essere salvaguardata la visibilità dei monumenti, della segnaletica stradale, degli incroci vari, di lapidi, targhe toponomastiche, numeri civici, ecc. .
- 5) Il posizionamento dei mezzi pubblicitari deve essere applicato esclusivamente sulla facciata dello stabile in cui ha esercizio l'attività pubblicizzata. E' vietata, quindi, l'istallazione di mezzi pubblicitari su tetti, terrazzi, balconi, finestre, recinzioni, ecc. .
- 6) I mezzi pubblicitari debbono essere solo del tipo indicato dai grafici allegati.
- 7) E' vietata l'istallazione di qualsiasi mezzo pubblicitario mobile.
- 8) E' ammessa l'istallazione di una sola insegna per ogni parete di facciata dell'edificio di accesso all'esercizio, di cui l'edificio è composto.
- 9) L'istallazione delle insegne è consentita solo per gli esercizi commerciali.

Art.19 – OGGETTO O ARGOMENTO DELL'INSEGNA

Le diciture, i grafici e la rappresentazione delle insegne, tabelle, targhe, ecc. come di ogni altra iscrizione esposta al pubblico dovranno preventivamente essere autorizzate. Esse devono essere scritte in lingua italiana e possono essere seguite dalla traduzione in una o più lingue diverse.

Art.20 – UBICAZIONE DELLE INSEGNE

Le insegne, ditte, tabelle e simili dovranno essere collocate all'interno del vano originario di ingresso o di vetrina dell'esercizio commerciale.

Quando ciò non sia, obiettivamente, possibile vanno applicati i seguenti criteri:

- 1) Le insegne, ditte, tabelle e simili dovranno essere applicate entro la proiezione sulla facciata del volume interno dell'esercizio.

- 2) Al di fuori di vetrine, infissi o simili, le insegne ed altre forme pubblicitarie dovranno essere ubicate in modo che l'altezza utile, rispetto stradale e del marciapiede, sia almeno di m 2,50.

Art.21 – INSEGNE ALL'INTERNO DEI VANI

Sono quelle che non fuoriescono né lateralmente né frontalmente dai vani originari dell'edificio in cui è ubicato l'esercizio. Possono essere sovrapposte all'infisso o alla vetrina o essere parte integrante dello stesso (incisioni, vetrofanie, ecc.), sia nel sopraluce che nelle ante.

Sono sempre preferite. La misura è libera.

Art.22 – INSEGNE ADERENTI ALLA PARETE O FRONTALI

Sono quelle ancorate alla parete di facciata dell'edificio in cui è ubicato l'esercizio, parallele ad essa e sporgente fino a 25 cm dal filo di facciata.

Sono consentite solo quelle del tipo autorizzato (vedi tavola n.1 per Caserta Vecchia e San Pietro ad Montes – vedi tavola n.5 per San Leucio e Vaccheria).

Sono da salvaguardare e ripristinare le antiche insegne a stucco esistenti (vedi tavola n.5 bis per San Leucio e Vaccheria).

Art.23 – INSEGNE SPORGENTI DALLA PARETE O A BANDIERA

Non è consentito installare insegne pubblicitarie a bandiera.

Insegne del tipo canonico sono consentite esclusivamente alle Farmacie, alle PP.TT., ai Tabaccai e agli Alberghi.

L'altezza da terra, misurata dal piano di calpestio al bordo inferiore dell'insegna, non può essere inferiore a ml 2,50.

Art.24 – INSEGNE PIANTATE AL SUOLO

E' vietato installare insegne di qualsivoglia foggia su supporti di qualunque tipo infissi al suolo, sia pubblico che privato.

Art.25 – TARGHE

Le targhe indicanti professioni, attività o riferimenti storici devono essere collocate negli stipiti della porta o, in alternativa, anche in riferimento alle condizioni specifiche, sui battenti. Devono essere in ottone o in pietra ed avere una dimensione massima di cm 40x30. Quando le targhe sono più di una devono essere coordinate in un unico manufatto.

Art.26 – BACHECHE

E' consentito l'uso di bacheche:

- 1) a ristoranti per l'esposizione all'esterno del menù giornaliero;
- 2) ad Enti o ad Associazioni riconosciute, purché del tipo autorizzato.

Queste dovranno essere collocate negli stipiti della porta o, in alternativa, anche in riferimento alle condizioni specifiche, sui battenti (vedi tavola n.3).

Art.27 – STRUTTURE PARTICOLARI

Non è consentita l'installazione di strutture particolari, ossia diverse dalle tipologie indicate nei precedenti articoli.

Art.28 – MEZZI PUBBLICITARI AUTOMATICI

Non è consentita l'installazione di mezzi pubblicitari automatici.

Art.29 – ONEROSITA' DELLE INSEGNE PUBBLICITARIE

L'autorizzazione all'istallazione di insegne pubblicitarie, tabelle, targhe, ecc. è sempre onerosa.

I costi sono stabiliti dal Regolamento Comunale per la disciplina dei canoni di occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Art.30 – STATO DELLE INSEGNE

Le insegne, ditte, tabelle e simili dovranno sempre essere mantenute in buono stato, in condizioni di sicurezza e non dovranno essere coperte con sovrapposizioni o in altro modo che nasconda o modifichi, sia pure temporaneamente, le diciture originarie.

Art.31 – INSEGNE LUMINOSE

Non è consentita l'istallazione di insegne luminose.

Art.32 – INSEGNE NON LUMINOSE

E' consentita l'illuminazione indiretta delle insegne purché il braccio di supporto della fonte illuminante sia parte integrante dell'insegna, sia di sezione sottile e di colore analogo alla struttura dell'insegna stessa.

Art.33 – MATERIALI DELLE INSEGNE

Le insegne pubblicitarie, le tabelle e le targhe debbono essere costituite da materiale sicuro e non nocivo.

I materiali consentiti sono solo il ferro battuto, il rame, il rame ossidato.

Art.34 – DIMENSIONI DELLE INSEGNE

Le dimensioni massime consentite sono quelle contenute nelle schede tecniche allegate.

Art.35 – CARATTERI E COLORI DELLA SCRITTURA

I caratteri consentiti sono: il Palatino, il Geneva, il Zapf Chancery (vedi tavola n.4).

Sul nero opaco delle strutture e del fondo, se di ferro, o sui colori naturali, se degli altri materiali autorizzati (rame, rame ossidato) i colori consentiti per i caratteri sono: il bianco opaco, l'oro opaco, il verde rame opaco, il rosso opaco.

INSEGNE UBICATE NEL CENTRO STORICO

Art.36 – LIMITAZIONI DI CARATTERE GENERALE

- 1) L'istallazione in luoghi pubblici di insegne, tabelle, targhe e simili è soggetta all'approvazione preventiva da parte del competente organo comunale, sia per il disegno che per le dimensioni, i sostegni, la posizione, ecc. .
Negli edifici vincolati dalla Legge 1089/39, detta istallazione è soggetta anche all'approvazione della Soprintendenza ai B.A.A.S. .
Vanno, altresì, rispettati gli obblighi delle procedure di cui agli artt.7 ed 1 rispettivamente delle Leggi 1497/93 e 431/85 in caso di vincolo paesistico e di inclusione dei beni nel territorio sottoposto alle norme del Piano Territoriale Paesistico.
- 2) La collocazione e la foggia dei mezzi pubblicitari deve sempre ispirarsi ad un criterio di corretto ed equilibrato inserimento, sia ambientale che architettonico.
- 3) L'istallazione dei mezzi pubblicitari, il ripristino delle pareti di facciata e dei luoghi interessati dai lavori di affissione, eventuali altre opere occorrenti per la sicurezza pubblica e per il decoro, sono a carico esclusivo degli esercenti l'attività pubblicizzata.
- 4) Deve sempre essere salvaguardata la visibilità dei monumenti, della segnaletica stradale, degli incroci vari, di lapidi, targhe toponomastiche, numeri civici, ecc. .
- 5) Il posizionamento dei mezzi pubblicitari deve essere applicato esclusivamente sulla facciata dello stabile in cui ha esercizio l'attività pubblicizzata.
- 6) I mezzi pubblicitari debbono avere una sagoma regolare, che in ogni caso non può essere quella di disco o triangolo.
- 7) E' vietata l'istallazione di qualsiasi mezzo pubblicitario mobile.
- 8) E' vietata l'istallazione di mezzi pubblicitari su tetti, terrazzi, balconi, finestre, recinzioni.
- 9) Nel caso di Nuova Autorizzazione o del Rinnovo della stessa, sono consentite solo insegne all'interno dei vani originari dell'edificio.
- 10) Nelle seguenti strade e piazze, entro tre anni dall'entrata in vigore delle presenti norme, dovranno essere esposte solo insegne all'interno dei vani originario dell'edificio:
Piazza Gramsci – Corso Trieste – Via Gasparri – Via Maielli – Via Ferrante – Via Mazzocchi – Via Mazzini – Via San Giovanni – Via Colombo – Via Redentore – Piazza Duomo – Via De Dominicis – Via C. Battisti – Via Vico – Via Don Bosco – Via Roma – Via Daniele – Via Pagano – Via De Martino – Piazza Marconi – Via Verdi – Via Renella – Piazza Vanvitelli – Via Alois – Via Turati – Via Battistessa – Piazza Matteotti – Via Crispi – Via Santorio – Via Ricciardi – Via Pollio – Via Sant'Agostino – Via Sant'Antida – Via Giannone – Via Leonetti – Via Tanucci.

Art.37 – COLLOCAZIONE IN DEROGA

I mezzi di pubblicità e gli impianti di pubblicità e propaganda collocati su aree private e non visibili da strade o aree pubbliche non sono assoggettati al presente Regolamento.

Art.38 – OGGETTO O ARGOMENTO DELL'INSEGNA

Le diciture, i grafici e la rappresentazione delle insegne, tabelle, targhe, ecc. come di ogni altra iscrizione esposta al pubblico dovranno preventivamente essere autorizzate. Esse devono essere scritte in lingua italiana e possono essere seguite dalla traduzione in una o più lingue diverse.

Art.39 – UBICAZIONE DELLE INSEGNE

Le insegne, ditte, tabelle e simili dovranno essere collocate preferibilmente all'interno del vano originario di ingresso o di vetrina dell'esercizio commerciale.

Quando ciò non sia, obiettivamente, possibile vanno applicati i seguenti criteri:

- 1) Le insegne, ditte, tabelle e simili dovranno essere applicate entro la proiezione sulla facciata del volume interno dell'esercizio.
- 2) Al di fuori di vetrine, infissi o simili, le insegne ed altre forme pubblicitarie non potranno essere ubicate ad un'altezza inferiore di m 2,50 dal piano stradale o del marciapiede.
- 3) La sporgenza di insegne, ditte, tabelle e simili non può essere superiore a 10 cm quando detti impianti sono posti ad un'altezza inferiore a m 4.10 ; per altezza superiore a questa, la sporgenza non potrà essere superiore a 25 cm .

Art.40 – INSEGNE ALL'INTERNO DEI VANI

Sono quelle che non fuoriescono né lateralmente né frontalmente dai vani originari dell'edificio in cui è ubicato l'esercizio. Possono essere sovrapposte all'infisso o alla vetrina o essere parte integrante dello stesso (incisioni, vetrofanie, ecc.), sia nel sopraluce che nelle ante.

Sono sempre da preferire. La misura è libera.

Art.41 – INSEGNE ADERENTI ALLA PARETE O FRONTALI

Sono quelle ancorate alla parete di facciata dell'edificio in cui è ubicato l'esercizio, parallele ad essa e sporgente fino a 25 cm dal filo di facciata.

Sono consentite solo orizzontali e applicate sul vano di accesso all'esercizio o alla vetrina.

Sono da salvaguardare e ripristinare le antiche insegne a stucco esistenti (vedi tavola n.5 bis per San Leucio, Vaccheria e Centro Storico).

Le dimensioni delle insegne pubblicitarie, così come indicato dall'art.19 delle Norme di Attuazione del P.d.R. , sono di 60 cm di altezza e 25 cm di profondità. La larghezza è calcolata su quella del vano; si considera una sporgenza rispetto a questo di 15 cm per parte.

Art.42 – INSEGNE SPORGENTI DALLA PARETE O A BANDIERA

Non è consentito installare insegne pubblicitarie a bandiera, ossia sporgenti dal filo della parete di facciata oltre i 25 cm .

Tali insegne sono consentite esclusivamente alle Farmacie, alle PP.TT., ai Tabaccai e agli Alberghi. L'altezza da terra, misurata dal piano di calpestio al bordo inferiore dell'insegna, non può essere inferiore a m 2,50 (vedi tavola n.10).

Art.43 – INSEGNE PIANTATE AL SUOLO

E' vietato installare insegne di qualsivoglia foggia su supporti di qualunque tipo infissi al suolo, sia pubblico che privato.

Art.44 – TARGHE

Le targhe indicanti professioni, attività o riferimenti storici devono essere collocate negli stipiti della porta o, in alternativa, anche in riferimento alle condizioni specifiche, lateralmente alla porta stessa o sui battenti.

Devono essere in ottone ed avere una dimensione massima di cm 40x30. Quando le targhe sono più di una devono essere coordinate in un unico manufatto.

Art.45 – BACHECHE

E' consentito l'uso di bacheche:

- 1) a ristoranti per l'esposizione all'esterno del menù giornaliero;
- 2) ad Enti o ad Associazioni riconosciute, purché del tipo autorizzato.

Queste dovranno essere collocate negli stipiti della porta o, in alternativa, anche in riferimento alle condizioni specifiche, sui battenti (vedi tavola n.3).

Art.46 – STRUTTURE PARTICOLARI

Non è consentita l'istallazione di strutture particolari, ossia diverse dalle tipologie indicate nei precedenti articoli.

Art.47 – MEZZI PUBBLICITARI AUTOMATICI

Sono assimilati alle strutture particolari e come queste non consentite.

Art.48 – ONEROSITA' DELLE INSEGNE PUBBLICITARIE

L'autorizzazione all'istallazione di insegne pubblicitarie, tabelle, targhe, ecc. è sempre onerosa.

I costi sono stabiliti dal Regolamento Comunale per la disciplina dei canoni di occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Art.49 – STATO DELLE INSEGNE

Le insegne, ditte, tabelle e simili dovranno sempre essere mantenute in buono stato, in condizioni di sicurezza e non dovranno essere coperte con sovrapposizioni o in altro modo che nasconda o modifichi, sia pure temporaneamente, le diciture originarie.

Art.50 – INSEGNE LUMINOSE

E' consentita l'istallazione di insegne luminose.

I mezzi pubblicitari comunque luminosi non possono avere né luce intermittente, né di colore rosso, né di intensità superiore a 150 candele per mq, o che comunque provochi abbagliamento o distrazione dell'attenzione dalla guida dei veicoli.

La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare ambulatori e posti di pronto soccorso.

La croce verde luminosa è consentita esclusivamente per indicare le farmacie.

Art.51 – INSEGNE NON LUMINOSE

E' consentita l'illuminazione indiretta delle insegne purché il braccio di supporto della fonte illuminante sia parte integrante dell'insegna, sia di sezione sottile e di colore analogo alla struttura dell'insegna stessa, non sporgente dal filo della parete oltre i 70 cm, e ubicato ad almeno m 3 dal marciapiede pubblico oppure ad almeno m 4,10 se sulla sede stradale purché questa abbia una larghezza superiore a m 6,50 .

Art.52 – MATERIALI DELLE INSEGNE

Le insegne pubblicitarie, le tabelle e le targhe possono essere costituite da qualunque materiale purché sicuro e non nocivo.

I materiali usati devono essere resistenti agli agenti atmosferici e non deperibili. Le strutture di sostegno devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento.

Art.53 – DIMENSIONI DELLE INSEGNE

E' sempre consigliato l'inserimento dell'insegna commerciale all'interno del vano di accesso all'esercizio o della vetrina; in tal caso la misura è libera.

Quando ciò non sia obiettivamente possibile, vanno applicati i seguenti criteri: le dimensioni delle insegne pubblicitarie, così come indicato dall'art.19 delle Norme di Attuazione del P.d.R., sono di 60 cm di altezza e 25 cm di profondità. La larghezza massima consentita è quella pari al vano cui l'insegna si riferisce (vedi tavola n.8).

Art.54 – CARATTERI E COLORI DELLA SCRITTURA

Sono consentiti tutti i caratteri di scrittura noti, ribadendo che la foggia dei mezzi pubblicitari deve sempre ispirarsi ad un criterio di un corretto ed equilibrato inserimento sia ambientale che architettonico.

Sono anche consentiti tutti i colori, con il rosso che non deve superare 1/5 dell'intera superficie.

INSEGNE UBICATE NEL CENTRO ABITATO

Art.55 – LIMITAZIONI DI CARATTERE GENERALE

- 1) L'istallazione in luoghi pubblici di insegne, tabelle, targhe e simili è soggetta all'approvazione preventiva da parte del competente organo comunale, sia per il disegno che per le dimensioni, i sostegni, la posizione, ecc. .
Negli edifici vincolati dalla Legge 1089/39, detta istallazione è soggetta anche all'approvazione della Soprintendenza ai B.A.A.S. .
Vanno, altresì, rispettati gli obblighi delle procedure di cui agli artt.7 ed 1 rispettivamente delle Leggi 1497/93 e 431/85 in caso di vincolo paesistico e di inclusione dei beni nel territorio sottoposto alle norme del Piano Territoriale Paesistico.
- 2) La collocazione e la foggia dei mezzi pubblicitari deve sempre ispirarsi ad un criterio di corretto ed equilibrato inserimento, sia ambientale che architettonico.
- 3) L'istallazione dei mezzi pubblicitari, il ripristino delle pareti di facciata e dei luoghi interessati dai lavori di affissione, eventuali altre opere occorrenti per la sicurezza pubblica e per il decoro, sono a carico esclusivo degli esercenti l'attività pubblicizzata.
- 4) Deve sempre essere salvaguardata la visibilità dei monumenti, della segnaletica stradale, degli incroci vari, di lapidi, targhe toponomastiche, numeri civici, ecc. .
- 5) Il posizionamento dei mezzi pubblicitari deve essere applicato esclusivamente sulla facciata dello stabile in cui ha esercizio l'attività pubblicizzata.
- 6) I mezzi pubblicitari debbono avere una sagoma regolare, che in ogni caso non può essere quella di disco o triangolo.
- 7) E' vietata l'istallazione di qualsiasi mezzo pubblicitario mobile.
- 8) E' vietata l'istallazione di mezzi pubblicitari su tetti, terrazzi, balconi, finestre, recinzioni.
- 9) Nelle seguenti strade e piazze, entro tre anni dall'entrata in vigore delle presenti norme, dovranno essere esposte solo insegne all'interno dei vani originario dell'edificio:
Piazza Gramsci – Corso Trieste – Via Gasparri – Via Maielli – Via Ferrante – Via Mazzocchi – Via Mazzini – Via San Giovanni – Via Colombo – Via Redentore – Piazza Duomo – Via De Dominicis – Via C. Battisti – Via Vico – Via Don Bosco – Via Roma – Via Daniele – Via Pagano – Via De Martino – Piazza Marconi – Via Verdi – Via Renella – Piazza Vanvitelli – Via Alois – Via Turati – Via Battistessa – Piazza Matteotti – Via Crispi – Via Santorio – Via Ricciardi – Via Pollio – Via Sant'Agostino – Via Sant'Antida – Via Giannone – Via Leonetti – Via Tanucci.

Art.56 – COLLOCAZIONE IN DEROGA

I mezzi di pubblicità e gli impianti di pubblicità e propaganda collocati su aree private e non visibili da strade o aree pubbliche non sono assoggettati al presente Regolamento.

Art.57 – OGGETTO O ARGOMENTO DELL'INSEGNA

Le diciture, i grafici e la rappresentazione delle insegne, tabelle, targhe, ecc. come di ogni altra iscrizione esposta al pubblico dovranno preventivamente essere autorizzate. Esse devono essere scritte in lingua italiana e possono essere seguite dalla traduzione in una o più lingue diverse.

Art.58 – UBICAZIONE DELLE INSEGNE

E' sempre consigliata l'ubicazione di mezzi pubblicitari all'interno di vetrine o infissi.

Diversamente, sono validi i seguenti criteri:

- 1) Le insegne, ditte, tabelle e simili, luminose e non, debbono essere applicate entro la proiezione sulla facciata del volume interno dell'esercizio.
- 2) Al di fuori di vetrine, infissi o simili, le insegne ed altre forme pubblicitarie non potranno essere ubicate ad un'altezza inferiore di m 2,50 dal piano stradale o del marciapiede.
- 3) La sporgenza di insegne, ditte, tabelle e simili non può essere superiore a 10 cm quando detti impianti sono posti ad un'altezza inferiore a m 4.10 ; per altezza superiore a questa, la sporgenza non potrà essere superiore a 25 cm .
- 4) L'altezza da terra, misurata dalla quota del terreno al bordo inferiore dell'insegna, non può essere inferiore a m 2,50, se sul marciapiede, e a m 4,10 se sulla sede stradale, purché questa abbia una larghezza superiore a m 6,50 .

Art.59 – INSEGNE ALL'INTERNO DEI VANI

Sono quelle che non fuoriescono né lateralmente né frontalmente dai vani originari dell'edificio in cui è ubicato l'esercizio. Possono essere sovrapposte all'infisso o alla vetrina o essere parte integrante dello stesso (incisioni, vetrofanie, ecc.), sia nel sopraluce che nelle ante.

La misura è libera.

Art.60 – INSEGNE ADERENTI ALLA PARETE O FRONTALI

Sono quelle ancorate alla parete di facciata dell'edificio in cui è ubicato l'esercizio, parallele ad essa e sporgente fino a 25 cm dal filo di facciata.

Possono essere disposte sia orizzontalmente che verticalmente, come pure con lettere (o figure) singole o con unico supporto, purché rientranti entro la proiezione sulla facciata del volume intero dell'esercizio (vedi tavola n.9).

Art.61 – INSEGNE SPORGENTI DALLA PARETE O A BANDIERA

Non è consentito installare insegne pubblicitarie a bandiera, ossia sporgenti dal filo della parete di facciata oltre i 25 cm .

Tali insegne sono consentite esclusivamente alle Farmacie, alle PP.TT., ai Tabaccai e agli Alberghi. L'altezza da terra, misurata dal piano di calpestio al bordo inferiore dell'insegna, non può essere inferiore a m 2,50 (vedi tavola n.10).

Art.62 – INSEGNE PIANTATE AL SUOLO

E' vietato installare insegne di qualsivoglia foggia su supporti di qualunque tipo infissi al suolo.

Art.63 – TARGHE

Le targhe indicanti professioni, attività o riferimenti storici devono essere collocate negli stipiti della porta o, in alternativa, anche in riferimento alle condizioni specifiche, lateralmente alla porta stessa o sui battenti.

Devono essere in ottone ed avere una dimensione massima di cm 40x25. Quando le targhe sono più di una devono essere coordinate in un unico manufatto.

Art.64 – BACHECHE

E' consentito l'uso di bacheche:

- 1) a ristoranti per l'esposizione all'esterno del menù giornaliero;

2) ad Enti o ad Associazioni riconosciute, purché del tipo autorizzato.
Queste dovranno essere collocate negli stipiti della porta o, in alternativa, anche in riferimento alle condizioni specifiche, sui battenti (vedi tavola n.3).

Art.65 – STRUTTURE PARTICOLARI

L'istallazione di strutture particolari, ossia diverse dalle tipologie indicate nei precedenti articoli, è soggetta, previo parere dell'apposita Commissione, all'approvazione del Consiglio Comunale.

Art.66 – MEZZI PUBBLICITARI AUTOMATICI

Sono assimilati alle strutture particolari e come queste soggette, previo parere dell'apposita Commissione, all'approvazione del Consiglio Comunale.

Art.67 – ONEROSITA' DELLE INSEGNE PUBBLICITARIE

L'autorizzazione all'istallazione di insegne pubblicitarie, tabelle, targhe, ecc. è sempre onerosa.

I costi sono stabiliti dal Regolamento Comunale per la disciplina dei canoni di occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Art.68 – STATO DELLE INSEGNE

Le insegne, ditte, tabelle e simili dovranno sempre essere mantenute in buono stato, in condizioni di sicurezza e non dovranno essere coperte con sovrapposizioni o in altro modo che nasconda o modifichi, sia pure temporaneamente, le diciture originarie.

Art.69 – INSEGNE LUMINOSE

E' consentita l'istallazione di insegne luminose.

I mezzi pubblicitari comunque luminosi non possono avere né luce intermittente, né di colore rosso, né di intensità superiore a 150 candele per mq, o che comunque provochi abbagliamento o distrazione dell'attenzione dalla guida dei veicoli.

La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare ambulatori e posti di pronto soccorso.

La croce verde luminosa è consentita esclusivamente per indicare le farmacie.

Art.70 – INSEGNE NON LUMINOSE

E' consentita l'illuminazione indiretta delle insegne purché il braccio di supporto della fonte illuminante sia parte integrante dell'insegna, sia di sezione sottile e di colore analogo alla struttura dell'insegna stessa, non sporgente dal filo della parete oltre i 70 cm, e ubicato ad almeno m 3 dal marciapiede pubblico oppure ad almeno m 4,10 se sulla sede stradale purché questa abbia una larghezza superiore a m 6,50 .

Art.71 – MATERIALI DELLE INSEGNE

Le insegne pubblicitarie, le tabelle e le targhe possono essere costituite da qualunque materiale purché sicuro e non nocivo.

I materiali usati devono essere resistenti agli agenti atmosferici e non deperibili. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento ed anche ad eventuali cedimenti del suolo.

Art.72 – DIMENSIONI DELLE INSEGNE

E' sempre consigliato l'inserimento dell'insegna commerciale all'interno del vano di accesso all'esercizio o della vetrina; in tal caso la misura è libera.

Per le insegne frontali o a parete, le dimensioni sono di 60 cm di altezza e 25 cm di profondità, se vi è il marciapiede, oppure 10 cm di profondità se manca il marciapiede ed il bordo inferiore dell'insegna è posto ad un'altezza inferiore a m 4,10. La larghezza massima consentita è quella pari al vano cui l'insegna si riferisce; si considera una sporgenza rispetto a questo di 15 cm per parte (vedi tavola n.9).

Per le insegne a bandiera orizzontali all'oggetto o larghezza dell'insegna non può in ogni caso essere superiore ad 1/3 della larghezza del marciapiede. L'altezza non può superare il 50% della larghezza, se rettangolari; se quadrate, la dimensione del lato non può essere maggiore di m 1,00 .

Per le insegne a bandiera verticali l'oggetto o larghezza dell'insegna non può essere superiore ad 1/5 della larghezza del marciapiede. L'altezza sarà misurata a partire da m 2,50 dal calpestio del marciapiede fino al limite della proiezione sulla facciata della proiezione del volume interno dell'esercizio (vedi tavola n.10).

Art.73 – CARATTERI E COLORI DELLA SCRITTURA

Sono consentiti tutti i caratteri di scrittura noti, ribadendo che la foggia dei mezzi pubblicitari deve sempre ispirarsi ad un criterio di un corretto ed equilibrato inserimento sia ambientale che architettonico.

Sono anche consentiti tutti i colori, con il rosso che non deve superare 1/5 dell'intera superficie.

CAPITOLO IV

NORME TRANSITORIE

Art.74 – ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione del Consiglio Comunale e la pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune e sostituisce ogni altra regolamentazione in materia.

Art.75 – REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONI

All'atto di approvazione del presente Regolamento sono considerate revocate tutte le autorizzazioni ad esporre tabelle o insegne commerciali concesse prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento.

I titolari degli esercizi ricadenti nei Siti Storici come definiti nell'art.2 delle presenti norme sono obbligati a rimuovere, entro trenta giorni dall'avvenuta pubblicazione delle stesse all'Albo Pretorio, tutte le insegne non in regola, dandone comunicazione al Comune nelle forme indicate nel comma seguente, pena l'applicazione della sanzione di cui all'art.82 e l'intervento di ripristino da eseguirsi in danno dall'Ente concessorio.

Entro sessanta giorni dall'approvazione, al fine di consentire il censimento complessivo di tutte le attività regolate dalle presenti norme, tutti gli esercenti sono tenuti a presentare un'autocertificazione contenente:

- generalità complete del richiedente;
- codice fiscale o partita IVA;
- tipo e sede dell'attività commerciale o di altra attività per la quale si è installata la pubblicità;
- ubicazione dell'esercizio (via, strada, piazza, civico) per il quale si è installata la pubblicità;
- dichiarazione di proprietà o indicazione del locatore del bene immobile in cui è ubicato l'esercizio per il quale si è installata la pubblicità;
- documentazione fotografica dell'insegna;
- ultima ricevuta del versamento della tassa, ove prevista.

La mancata osservanza delle suddette prescrizioni da parte dell'utente interessato comporterà la rimozione immediata della struttura e l'applicazione delle relative sanzioni.

CAPITOLO V

AUTORIZZAZIONI

Art.76 – DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER L'ISTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI

- A) Domanda in carte legale indirizzata al Sindaco di Caserta – Settore III – Attività Produttive e Turismo , con le seguenti indicazioni:
- generalità complete del richiedente;
 - codice fiscale o partita IVA;
 - tipo e sede dell'attività commerciale o di altra attività per la quale si chiede di installare la pubblicità;
 - ubicazione dell'esercizio (via, strada, piazza, civico) per il quale si chiede di installare la pubblicità;
 - dichiarazione di proprietà o indicazione del locatore del bene immobile in cui è ubicato l'esercizio per il quale si chiede di installare la pubblicità;
- B) Elaborati a firma di un tecnico abilitato, controfirmati dal richiedente, in n.3 copie e asseverati ai sensi della Legge 241/90, con i seguenti contenuti:
- Relazione dello stato dei luoghi e delle opere da realizzare;
 - Dichiarazione di conformità con la normativa urbanistica vigente nella zona in cui ricade l'intervento, con le norme del R.E., nonché con le normative nazionali e regionali vigenti in materia;
 - Dichiarazione di conformità con le norme di sicurezza, igienico-sanitarie e antincendio per le attività non elencate nel D.M. 16/02/82;
 - Dichiarazione dell'osservanza delle leggi 1086/71 – 64/74 – 46/90, laddove occorra; dichiarazione che non sussistano vincoli o perché l'area non è sottoposta a vincolo ambientale ai sensi della legge 1497/39 e/o 431/85 o perché gli interventi non alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto degli edifici.
 - Documentazione fotografica a colori, nel formato 10x15, atta a rappresentare in modo esauriente l'immobile e i luoghi dell'intervento.
 - Progetto quotato in scala 1:20, redatto e firmato da un tecnico iscritto ad Albo professionale, e relazione tecnica, riprodotte:
 - planimetria generale;
 - planimetria e prospetti del locale commerciale;
 - la forma (a colori);
 - le dimensioni;
 - i materiali;
 - la dicitura;
 - i caratteri utilizzati ed eventuali marchi e/o simboli;
 - altezza dal piano di calpestio;
 - larghezza del marciapiede, se esistente;
 - larghezza della strada;
 - la sua collocazione;
 - il disegno del supporto.
 - Autodichiarazione redatta ai sensi della legge 4/01/68, con la quale si attesta che l'opera sarà realizzata rispettando le norme esistenti in materia.
- Si dovrà, inoltre, attestare che l'attività oggetto di richiesta è regolarmente autorizzata e che la destinazione d'uso dei locali sia legittimata.

-Dichiarazione di conformità ai sensi dell'art.9 della legge 5/03/90 n°46 “Norme per la sicurezza degli impianti pubblicitari luminosi.

-Nulla Osta del Comando di Polizia Municipale, qualora richiesto.

-Nulla Osta della Soprintendenza ai B.A.A.A.S., qualora richiesto.

-Nulla Osta dei VV.FF., per le attività elencate nel D.M. 16/02/82.

Ogni domanda deve riferirsi ad una sola attività (commerciale, artigianale, artistica o professionale, industriale).

La domanda per l'istallazione di mezzi pubblicitari a carattere sanitario deve essere presentata nel rispetto delle norme dettate dalla legge 5/02/92 n°175 e del D.M. 16/09/94 n°657 e successive modifiche e integrazioni.

Art.77 – RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione è rilasciata all'interessato dal Sindaco di Caserta tramite il Settore III – Attività Produttive e Turismo, entro 60 giorni dalla data di presentazione della relativa richiesta.

Il termine rimane sospeso nel caso in cui l'Amministrazione Comunale inviti il richiedente, a mezzo di comunicazione scritta, a produrre ulteriore documentazione o ad integrare quella depositata, che dovrà essere prodotta nei successivi 30 giorni. In caso di mancato ricevimento di quanto richiesto nei termini stabiliti, la domanda presentata si intende respinta.

Lo stesso termine rimane sospeso quando sia necessario acquisire pareri di altri Uffici. In tal caso viene data comunicazione scritta all'interessato.

Il rilascio dell'Autorizzazione è subordinato al pagamento della relativa tassa, ove dovuta.

Art.78 – REGISTRO DELLE TABELLE E INSEGNE COMMERCIALI

E' istituito un registro delle Autorizzazioni ad esporre insegne e tabelle commerciali recante:

- a) il soggetto titolare;
- b) ubicazione dell'esercizio;
- c) dicitura dell'insegna;
- d) data di autorizzazione;
- e) tassa annuale (ove dovuta).

Art.79 – TERMINE DI VALIDITA' DELL'AUTORIZZAZIONE

L'Autorizzazione all'istallazione di mezzi pubblicitari ha validità per un periodo di cinque anni.

Art.80 – RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE

L'Autorizzazione all'istallazione di mezzi pubblicitari è rinnovabile a condizione che la richiesta, da prodursi almeno 90 giorni prima della scadenza naturale, provenga dal medesimo soggetto intestatario dell'atto, che non siano apportate modifiche al mezzo pubblicitario, che il soggetto titolare sia in regola con il canone annuale, ove dovuto.

In tal caso la domanda di rinnovo deve essere corredata dalla sola autodichiarazione che attesti la persistenza degli elementi descritti.

Il mancato rispetto di una delle condizioni sopra elencate comporta l'applicazione della procedura di cui all'art.82 .

Art.81 – DECADENZA DELL’AUTORIZZAZIONE

Costituiscono causa di decadenza dell’autorizzazione:

- a) la cessazione o il trasferimento dell’attività pubblicizzata;
- b) l’annullamento, la revoca, l’inesistenza o l’irregolarità dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività;
- c) la non rispondenza del messaggio pubblicitario autorizzato alle attività cui esso si riferisce;
- d) la mancata osservanza delle condizioni alle quali fu subordinata l’Autorizzazione;
- e) il mancato ritiro dell’Autorizzazione entro 60 giorni dall’approvazione.

Art.82 – SANZIONI

Chiunque installi mezzi pubblicitari senza la preventiva autorizzazione, ovvero non ne osservi le prescrizioni contenute, è assoggettato alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’art.23, comma 11, del Codice della Strada e dall’art.24 del D.L. 15/11/93 n°507 e successive modifiche e integrazioni.

Dalle suddette violazioni consegue l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della rimozione dei mezzi pubblicitari in questione, a carico e spese dell’autore.

Sono, altresì, soggetti alle medesime conseguenze i casi di decadenza o mancato rinnovo dell’Autorizzazione.

In caso di inadempienza da parte del trasgressore, si procederà d’ufficio con addebito in danno delle spese.

Quando la rimozione comporta la necessità di entrare nelle proprietà di terzi, essa non può avvenire se non dopo 15 giorni dalla diffida notificata dal Comune al terzo.

Per le violazioni al presente Regolamento, nonché per la mancata osservanza delle modalità e delle prescrizioni contenute nell’Autorizzazione, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria di €, ai sensi della legge 24/11/81 n°68.

Il pagamento della sanzione amministrativa non esime dal ripristino della regolarità procedurale e dell’integrità dei luoghi.

Art.83 – VIGILANZA

Il Comune è tenuto a vigilare, a mezzo della Polizia Municipale, sulla corretta realizzazione e sull’esatto posizionamento dei mezzi pubblicitari autorizzati, nonché sul loro stato di conservazione e di manutenzione e sui termini di scadenza o decadenza delle Autorizzazioni.